



---

**MM N° 2/2024 concernente la modifica della convenzione tra il Patriziato di Minusio e il Comune di Minusio riguardante la riva del lago**

---

All'onorando  
Consiglio comunale di  
Minusio

Minusio, 6 febbraio 2024

Onorevoli Presidente e Consiglieri,

**1. PREMESSA**

Con decisione del 22.05.1989 il Consiglio comunale ha approvato il MM N° 2/1989 concernente la stipulazione di una convenzione tra il Patriziato di Minusio e il Comune di Minusio riguardante la riva del lago.

La convenzione - nel frattempo scaduta ma tacitamente rinnovata - era retta dal principio secondo il quale il Patriziato è e rimane proprietario della riva, mentre il Municipio assume in gestione la proprietà, assicurando allo stesso tempo il mantenimento dell'ordine e della pulizia, gestendo cioè in proprio l'uso del suolo patriziale come bene comunale, nello spirito della convenzione.

Col tempo il campo dei problemi che si sono presentati alle parti contraenti si è allargato (dalle problematiche di tipo pianificatorio, a quelle concernenti il prelievo di tasse per gli eventi e manifestazioni sulla riva, ecc.), così da rendere necessario un aggiornamento della convenzione.

**2. LA NUOVA CONVENZIONE**

Lo scopo della convenzione che vi sottoponiamo per approvazione è rimasto lo stesso, ossia quello di regolare i rapporti tra l'Ufficio patriziale e il Municipio.

Altresì invariato il principio secondo cui i mappali 1489, 1605, 1868, 1759, 1751, 1741, 843, 1638 RFD Minusio sono e restano di proprietà del Patriziato di Minusio, mentre il Municipio assume la gestione di tutta la proprietà patriziale lungo la riva, assicurando il mantenimento dell'ordine, la pulizia e la fruibilità al pubblico.



La necessità di procedere con l'aggiornamento trova la sua origine nell'introduzione di due eccezioni al principio secondo il quale il Municipio è autorizzato a gestire in proprio l'uso del suolo patriziale come bene comunale, e meglio:

- > il breve tratto di riva dove sorge lo stabile (1868A) sul mappale 1868 RFD, affittato dal Patriziato all'Associazione sportiva con attività sul lago;
- > il tratto asfaltato del mappale 1489 RFD che può essere posto in locazione all'antistante esercizio pubblico situato sul mappale 1633 RFD.

Un'altra novità importante inserita nella nuova convenzione è il principio secondo il quale per la tenuta di feste e sagre di Associazioni o Enti, aventi scopo di lucro o di sponsorizzazioni ad attività terze aventi scopo di lucro dove vi sono degli introiti, il Municipio procede al prelievo di una tassa concordata con l'Ufficio patriziale a copertura delle spese di pulizia e/o ripristino del fondo dopo le manifestazioni.

È pure stato introdotto il principio secondo il quale sulla proprietà patriziale alla riva è vietato il posteggio di autoveicoli, fatto salvo per il mappale 1751 RFD, sul quale esiste un posteggio pubblico a breve durata.

Da ultimo è stata inserita la possibilità di concordare una diversa destinazione pianificatoria del mappale 1751 RFD.

Le parti contraenti hanno deciso di mantenere la Commissione paritetica inserendo una regolamentazione più chiara relativa alla sua convocazione, limitandone tuttavia le competenze a tematiche inerenti ad interventi di manutenzione, a richieste di abbattimento e messa a dimora di alberi e alla posa o manutenzione di opere d'arte o altri manufatti sulla riva.

Viene altresì mantenuta la figura del guardiano della riva (designato dal Patriziato), il quale sorveglia l'ordine e la manutenzione della riva del lago.

Resta inteso che per tutto quanto non contemplato nella convenzione valgono le vigenti Leggi federali, cantonali, comunali, patriziali, i relativi Regolamenti d'applicazione, con particolare riguardo all'Ordinanza municipale concernente l'ormeggio sulla riva del lago e all'Ordinanza municipale concernente le prestazioni e interventi del Comune richiesti da Enti e privati e che esulano dai normali compiti, con relativo tariffario.

L'entrata in vigore della nuova convenzione presuppone il nullaosta tanto del Consiglio comunale (art. 193a LOC) quanto dell'Assemblea patriziale.



Per i motivi che precedono ci teniamo volentieri a disposizione per ogni ragguaglio e vi chiediamo di voler

**RISOLVERE :**

1. La nuova convenzione tra il Patriziato di Minusio e il Comune di Minusio riguardante la riva del lago è approvata.
2. L'entrata in vigore è fissata con la ratifica dell'Autorità cantonale competente.

Con distinta stima,

p. IL MUNICIPIO DI MINUSIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

  
avv. Felice Dafond

  
avv. Yassin Benhamza

Annessi:

- > convenzione del 13.01.1989
- > proposta di nuova convenzione

**Va per esame e preavviso alla Commissione delle petizioni**

## CONVENZIONE

### TRA IL PATRIZIATO DI MINUSIO E IL COMUNE DI MINUSIO RIGUARDANTE LA RIVA DEL LAGO

#### I. GENERALITA'

1. Premesso che tutta la Riva di Minusio, che si estende dal bagno "La Palma" al Rizadon, comprendente le particelle no. 1489, 1605, 1868, 1759, 1751, 1741, 843, 1638 RFD Minusio, è e resta di proprietà del Patriziato di Minusio;
2. Ritenuti valori imprescindibili la salvaguardia e l'avvaloramento della Riva, una delle più pregiate bellezze naturali a disposizione del pubblico, tra il Municipio e l'Ufficio patriziale di Minusio si addivene alla seguente convenzione, in base alla quale:
3. Il Municipio assume la gestione di tutta la proprietà patriziale lungo la Riva, assicurando il mantenimento dell'ordine e della pulizia.  
L'intera Riva di Minusio deve rimanere libera ed accessibile al pubblico; nessun manufatto e nessuna trasformazione di qualsiasi genere, che tolgano alla Riva la sua caratteristica eguinità, sono permessi.  
E' da escludere qualsiasi parcellamento della stessa a scopo di alienazione o anche di solo affitto.  
  
Fa eccezione il breve tratto di Riva dove sorge il bagno per la casa di cura "Kinderheim" della Città di Zurigo, per il quale il Patriziato è legato contrattualmente. Alla scadenza contrattuale sarà data facoltà al Municipio di rilevare l'infrastruttura.

#### II. COMMISSIONE PARITETICA

4. Viene istituita una Commissione speciale per la Riva, a carattere paritetico, composta da 6 membri, 3 per ogni ente convenzionato, che viene nominata dopo il rinnovo dei poteri comunali e resta in carica 4 anni.
5. Tra i membri della Commissione viene nominato un Presidente che rimane in carica per l'intero quadriennio ed è sempre rieleggibile.  
Il Presidente viene scelto tra i membri del Patriziato. Rappresenta la Com-

missione, ne presiede le sedute e dirige i lavori.

### III. COMPETENZE

6.

6.1 La Commissione paritetica ha funzioni di carattere consultivo.

6.2 In particolare formula i preavvisi per:

- a) Istanze per ormeggi o posti di attracco di natanti
- b) istanze per l'organizzazione di feste e sagre

c) occupazione e utilizzazione della Riva sotto qualsiasi forma;

d) richieste per l'abbattimento e la messa a dimora di alberi

e) interventi importanti di manutenzione

f) posa di opere d'arte o altri manufatti.

6.3 Presenta i propri rapporti al Municipio e al Patriziato nella forma scritta, proponendo quanto la conservazione dell'aspetto naturale della Riva esige.

7. Il Patriziato nomina un guardiano della Riva, il quale sorveglia l'ordine e la manutenzione della riva del lago, evade i problemi urgenti e minuti, mantenendo il necessario collegamento con gli organi preposti alla manutenzione ed alla sorveglianza.

8. La sorveglianza della Riva, per quanto attiene alle mansioni di ordine pubblico e di polizia locale, spetta al Municipio;  
a carico del Municipio sono pure la manutenzione e la pulizia.

### IV. OCCUPAZIONE DEL SUOLO

9. Il Municipio è autorizzato a gestire in proprio l'uso del suolo patriziale, nello spirito della presente convenzione, come bene comunale.

Resta di regola vietato il deposito di materiale di qualsiasi natura, fatta eccezione per lo sbarco di fieno, lisca e legna di buzza.

10. Il Municipio, nei limiti del Regolamento patriziale, può autorizzare la tenuta di feste e sagre su suolo patriziale alla Riva ad associazioni o enti con sede a Minusio, non aventi scopo di lucro.

11. Sulla proprietà patriziale alla Riva è vietato il posteggio di autoveicoli.
12. Restano riservate tutte le disposizioni di Legge federali, cantonali, comunali e patriziali e relativi regolamenti di applicazione, con particolare riguardo all'Ordinanza municipale concernente l'ormeggio sulla riva del lago.

V. DISPOSIZIONI FINALI

La presente convenzione viene stipulata per una durata di 10 anni, a partire dall'approvazione tanto dell'Assemblea patriziale quanto del Consiglio comunale.

In caso di mancata disdetta scritta entro 1 anno dalla scadenza, la convenzione si riterrà tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di un anno e così di seguito.

Minusio, 13 gennaio 1989

p. L'UFFICIO PATRIZIALE

Il Presidente: Il Segretario:

A. Martinoni M. Martinoni

p. IL MUNICIPIO DI MINUSIO

Il Sindaco: Il Segretario:

R. Lardi Avv. U. Donati

# CONVENZIONE

## TRA IL PATRIZIATO DI MINUSIO E IL COMUNE DI MINUSIO RIGUARDANTE LA RIVA DEL LAGO (del ..2024)

### *Capitolo I*

#### *Campo di applicazione, scopo e principi*

##### **art. 1** Campo di applicazione e scopo

<sup>1</sup>Sottostanno alla presente convenzione i fondi 1489, 1605, 1868, 1759, 1751, 1741, 843, 1638 RFD di Minusio, di proprietà del Patriziato di Minusio.

<sup>2</sup>Essi devono rimanere liberi ed accessibili al pubblico, fatto salvo per ragioni di sicurezza pubblica.

<sup>3</sup>Ritenuti valori imprescindibili la salvaguardia e la valorizzazione della riva, la presente convenzione ha lo scopo di regolare i rapporti tra l'Ufficio patriziale e il Municipio di Minusio.

##### **art. 2** Principi

<sup>1</sup>Il Municipio assume la gestione di tutta la proprietà patriziale lungo la riva, assicurando il mantenimento dell'ordine, la pulizia e la fruibilità al pubblico.

<sup>2</sup>Sono permesse la manutenzione e le migliorie dei manufatti esistenti, purché si integrino nel contesto e siano rispettate le caratteristiche della riva.

<sup>3</sup>È da escludere qualsiasi parcellazione dei fondi.

### *Capitolo II*

#### *Commissione paritetica*

##### **art. 3** Composizione

<sup>1</sup>Viene istituita una Commissione speciale per la riva, a carattere paritetico, composta da 6 membri (3 per ogni Ente convenzionato), che viene nominata dopo il rinnovo dei poteri comunali e resta in carica 4 anni.

<sup>2</sup>Tra i membri della Commissione viene nominato un Presidente che rimane in carica per l'intero quadriennio ed è sempre rieleggibile.

Il Presidente viene scelto tra i membri del Patriziato, rappresenta la Commissione, ne presiede le sedute e dirige lavori.

<sup>3</sup>Il segretario della Commissione è messo a disposizione dal Municipio senza diritto di voto.

#### **art. 4 Convocazione**

<sup>1</sup>La Commissione paritetica è convocata almeno una volta all'anno dal segretario e su proposta del Presidente.

<sup>2</sup>Può essere convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta vi sia la necessità oppure se richiesto dalla maggioranza qualificata dei membri.

#### **art. 5 Competenze**

<sup>1</sup>La Commissione paritetica ha funzioni di carattere consultivo; in particolare si esprime in merito a:

- a) importanti interventi di manutenzione;
- b) richieste per l'abbattimento e la messa a dimora di alberi;
- c) posa o manutenzione di opere d'arte o altri manufatti;
- d) problematiche inerenti alla riva.

<sup>2</sup>Presenta i propri rapporti al Municipio e al Patriziato in forma scritta.

### **Capitolo III Competenze**

#### **art. 6 Sorveglianza della riva**

<sup>1</sup>Il Patriziato nomina un guardiano della riva, il quale sorveglia l'ordine e la manutenzione della riva del lago, evade i problemi urgenti e minuti, mantenendo il necessario collegamento con gli Organi preposti alla manutenzione e alla sorveglianza.

<sup>2</sup>La sorveglianza della riva, per quanto attiene alle mansioni di ordine pubblico e di polizia locale, spetta al Municipio; a carico del Municipio sono pure la manutenzione e la pulizia.

## **art. 7 Gestione del suolo patriziale**

<sup>1</sup>Il Municipio, nello spirito della presente convenzione, è autorizzato a gestire in proprio l'uso del suolo patriziale, come bene comunale.

<sup>2</sup>Fa eccezione il breve tratto di riva dove sorge lo stabile (1868A) sul mappale 1868 RFD, affittato dal Patriziato all'Associazione sportiva con attività sul lago.

<sup>3</sup>Fa eccezione il tratto asfaltato del mappale 1489 RFD che può essere posto in locazione all'antistante esercizio pubblico situato sul mappale 1633 RFD.

Il contratto di locazione è stipulato tra l'esercente e l'Ufficio patriziale.

La locazione è fissata in base ai metri quadrati utilizzati e incassata annualmente dall'Ufficio patriziale.

La verifica dell'occupazione avviene tramite il guardiano della riva.

<sup>4</sup>Resta di regola vietato il deposito di materiale di qualsiasi natura, fatta eccezione della superficie locata sul mappale 1868 RFD.

## **art. 8 Uso suolo pubblico per manifestazioni ed eventi**

<sup>1</sup>Il Municipio, nei limiti del Regolamento patriziale e previo preavviso dell'Ufficio patriziale, può autorizzare la tenuta di feste e sagre su suolo patriziale alla riva ad Associazioni o Enti, non aventi scopo di lucro o di sponsorizzazione ad attività terze aventi scopo di lucro.

<sup>2</sup>Per la tenuta di feste e sagre di Associazioni o Enti, aventi scopo di lucro o di sponsorizzazione ad attività terze aventi scopo di lucro dove vi sono degli introiti, il Municipio preleva una tassa concordata con l'Ufficio patriziale a copertura delle spese di pulizia e/o di ripristino del fondo dopo le manifestazioni.

<sup>3</sup>Qualsiasi danno al fondo, a persone e/o cose durante le manifestazioni è a carico dell'organizzatore; quest'ultimo deve dare prova di essere adeguatamente assicurato.

## **art. 9 Uso posteggi pubblici**

<sup>1</sup>In genere sulla proprietà patriziale alla riva è vietato il posteggio di autoveicoli, fatto salvo per il fondo 1751 RFD, sul quale è esistente un posteggio pubblico a breve durata.

<sup>2</sup>Il Municipio è autorizzato dall'Ufficio patriziale a prelevare le tasse di posteggio per mezzo di parchimetri.

<sup>3</sup>In caso di eventuali destinazioni pianificatorie future del mappale 1751 RFD le parti concorderanno una diversa utilizzazione e ripartizione degli utili e degli oneri.

**art. 10 Gestione ormeggio barche**

Il Municipio gestisce l'ormeggio delle barche sulla riva del lago, fatta eccezione per le barche depositate in estate sul fondo 1868 RFD destinate all'attività sportiva con sede nello stabile del medesimo fondo.

**Capitolo IV  
Disposizioni finali**

**art. 11 Riserva di applicazione di altre Leggi**

Restano riservate tutte le disposizioni di Legge federali, cantonali, comunali e patriziali e relativi Regolamenti di applicazione, con particolare riguardo all'Ordinanza municipale concernente l'ormeggio sulla riva del lago e all'Ordinanza municipale concernente le prestazioni e interventi del Comune richiesti da Enti e privati e che esulano dai normali compiti, con relativo tariffario.

**art. 12 Entrata in vigore, durata e disdetta della convenzione**

<sup>1</sup>La presente convenzione viene stipulata per una durata di 10 anni, a partire dall'approvazione tanto dell'Assemblea patriziale quanto del Consiglio comunale.

<sup>2</sup>In caso di mancata disdetta scritta entro un anno dalla scadenza, la convenzione si riterrà tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di un anno e così di seguito.

Approvata dal Municipio di Minusio con risoluzione N° . del ..  
Approvata dal Consiglio comunale di Minusio il ..

Il Sindaco:

Per il Municipio di Minusio

Il Segretario:

Approvata dall'Assemblea patriziale il ..

Il Presidente:

Per il Patriziato di Minusio

Il Segretario: